

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 50/16 per l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità dell'infrastruttura ferroviaria tra le progressive km 66+822 e km 66+850 della linea Altamura – Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo Lucane, in prossimità della stazione di Acerenza.

1. PREMESSE.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Ferrovie Appulo Lucane (di seguito anche solo F.A.L. S.r.l. o Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta, alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento dell'appalto oggetto della presente gara è stato disposto dal Consiglio di Amministrazione della F.A.L. S.r.l. nella seduta consiliare del 18 maggio u.s. e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, d.lgs. 50/16, attraverso l'applicazione del criterio aggregativo compensatore.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/16 è il p.i. Vito Filippetti, Responsabile dell'Unità Tecnica Complessa "Rete" delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (cfr. linee guida ANAC n. 3).

Il luogo di esecuzione dei lavori è il km 66+822 e km 66+850 della linea Altamura – Avigliano Lucania, in prossimità della stazione di Acerenza.

CUP: G57F19000290001, CIG: 8321367149.

La documentazione di gara comprende:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara e suoi allegati.

3. progetto esecutivo comprensivo di tutti i suoi elaborati, ivi compreso il capitolato speciale di appalto.

4. schema di contratto.

2. Informazioni di carattere generale.

A causa di un movimento franoso sulla linea ferroviaria Altamura – Avigliano Lucania, in prossimità della stazione di Acerenza, è stato interrotto il tratto ferroviario tra le progressive km 66+822 e km 66+850.

La F.A.L. S.r.l. intendono ripristinare la predetta infrastruttura ferroviaria, al fine di garantire le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario. Per tale ragione, la predetta F.A.L. S.r.l. ha deciso di eseguire i lavori della predetta linea ferroviaria tramite una gara di appalto.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo.

3. Oggetto dell'appalto.

3.1 Prestazioni oggetto dell'appalto.

L'appalto ha a oggetto l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità dell'infrastruttura ferroviaria tra le progressive km 66+822 e km 66+850 della linea Altamura – Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo Lucane, in prossimità della stazione di Acerenza.

I lavori dovranno essere eseguiti sulla base del progetto esecutivo elaborato dall'Ing. Olga Renata Colletta.

Il progetto è stato validato dalla F.A.L. s.r.l. con atto in data 22 aprile 2020.

3.2 Importo a base di gara.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 679.879,96 (seicentosettantanovemilaottocentosettantanove/96 euro), di cui € 37.851,97 (trentasettemilaottococinquanteuno /97 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA e oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €. 674.129,39 (seicentosettantaquattromilacentoventinue/39 euro).

3.3 Durata dell'appalto.

Il progetto prevede la realizzazione dei lavori suddivisi in un'unica fase di lavoro, nella quale dovranno essere eseguite le opere dettagliatamente indicate nel cronoprogramma.

Le opere dovranno essere ultimate e collaudate in modo da poter essere aperte al pubblico entro e non oltre il 31/12/2020.

Il rispetto di tali termini, in considerazione degli eventi di cui si è riferito al punto 2, ha una specifica rilevanza contrattuale e costituisce patto essenziale del contratto.

3.4 Penali da ritardo.

Le penali da ritardo sono disciplinate nel capitolato speciale di appalto.

4. Disponibilità della documentazione di gara.

È consentito l'accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara all'indirizzo www.ferrovieappulolucane.it.

È altresì consentito visionare la documentazione di gara presso gli uffici del responsabile del procedimento siti presso la sede della F.A.L. S.r.l. di Bari Scalo, I traversa Via Cifarelli - Bari, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, previo appuntamento telefonico al numero 080/5725901 o tramite mail all'indirizzo vfilippetti@ferrovieappulolucane.it e pec a investimenti@fal.postecert.it ;

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere, per come risultante dal certificato CCIAA.

Si specifica che la copia di riferimento della documentazione progettuale e della documentazione di gara è e resta unicamente quella rinvenibile presso il sito internet www.ferrovieappulolucane.it o quella cartacea posta in visione presso gli uffici del Responsabile del procedimento.

5. Richiesta di informazioni o chiarimenti.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti a F.A.L. S.r.l.- Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 22/06/2020 all'indirizzo di posta elettronica certificata investimenti@fal.postecert.it.

La F.A.L. S.r.l. comunicherà a tutti i concorrenti le risposte ai chiarimenti richiesti, via PEC e le pubblicherà in forma anonima sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it.

6. Comunicazioni ai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 76, co 6, d.lgs. 50/16 i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o strumento analogo, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, d.vo 50/16.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC investimenti@fal.postecert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

7. Sopralluogo.

È obbligatorio il sopralluogo presso i luoghi in cui dovrà essere effettuato il ripristino. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a investimenti@fal.postecert.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 18/06/2020.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto da questi delegato, in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di partecipazione in forma associata, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8. Modalità e termini di presentazione dell'offerta. Validità dell'offerta. Soccorso istruttorio.

8.1 Modalità e termini di presentazione dell'offerta.

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà pervenire, idoneamente sigillato, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 10.00 del giorno 03/07/2020 all'indirizzo di Ferrovie Appulo Lucane, Corso Italia, 8 - Bari. Pertanto, a prescindere dalla data di invio del plico, ove lo stesso pervenga al di fuori del predetto termine, l'offerta sarà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara.



Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Bari, Corso Italia, 8. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Il plico, debitamente sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto con la seguente dicitura: *“Gara per il ripristino della funzionalità dell'infrastruttura ferroviaria tra le progressive km 66+822 e km 66+850 della linea Altamura – Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”*.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, ecc ...) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi siano già costituiti e sia se siano da costituire.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: “A – Documentazione amministrativa”; “B - Offerta tecnica”; “C - Offerta economica”. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta. Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e **verranno pertanto escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/00. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore avente i poteri per impegnarla.

A tal fine deve essere prodotto documento di identità del rappresentante legale o del procuratore il quale deve altresì allegare copia conforme all'originale della relativa procura e/o la visura camerale da cui risultino i poteri ad impegnare l'impresa.

La domanda di partecipazione alla presente procedura, il DGUE, l'offerta economica sono redatti utilizzando il modello allegato al presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere redatta nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare.

La documentazione da produrre, ove non espressamente richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 d.p.r. 445/00.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

8.2 Validità dell'offerta.

L'offerta è vincolante per il periodo indicato dal bando ossia per 180 giorni,

La F.A.L. S.r.l. si riserva di chiedere agli offerenti la proroga del termine di validità dell'offerta.

8.3 Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, d.lgs. 50/17.

In tal caso, la F.A.L. S.r.l. assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso dalla gara.**

9. Modalità e criteri di aggiudicazione dell'appalto.

9.1 Criterio di aggiudicazione (art. 95, co. 6 codice).

Il presente appalto viene aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo un punteggio di 70 agli elementi qualitativi e quantitativi e 30 all'elemento prezzo.

Il punteggio tecnico complessivo (fino a 70) attribuito all'offerta è basato sulla valutazione dell'offerta stessa in relazione ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi.

Criteri di tipo qualitativo.

Criterio 1: Ottimizzazione degli aspetti di cantierizzazione: fino a 35/100.

Sub criterio 1.1 Tecniche realizzative: fino a 25 punti;

Saranno valutate positivamente quelle proposte di metodologie e tecniche realizzative che, mediante una ottimizzazione delle attività costruttive, comportino una effettiva riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera, nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza. In particolare, saranno valutate positivamente quelle proposte atte a minimizzare l'impatto delle fasi di cantierizzazione.

Sub criterio 1.2 Riduzione del tempo di ultimazione dei lavori: fino a 10/100;

Si precisa che il tempo di ultimazione dei lavori non potrà mai essere superiore a 110 gg. e inferiore a 70 gg. naturali e consecutivi.

Pertanto, le eventuali offerte temporali inferiori verranno riportate al tempo minimo previsto dalla stazione appaltante di 70 gg., mentre quelle superiori a 110 gg saranno escluse. Il coefficiente "T" sarà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al concorrente che avrà offerto il tempo di esecuzione più breve e coefficiente pari a zero, attribuito al tempo di realizzazione pari a 110 gg.

Pertanto, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$t = - 1/40 t_i + 110/40$$

dove

t_i = tempo offerto concorrente esimo

Mentre il punteggio riparametrato sarà così calcolato: $T=t*5$

Criterio 2: Adozione di tecnologie e materiali con caratteristiche migliorative ai fini delle caratteristiche prestazionali, di una maggiore durabilità e sicurezza dell'opera: fino a 30/100.

Sub criterio 2.1 Qualità dei materiali: fino a 10 punti;

Le proposte migliorative dovranno riguardare la qualità dei materiali e/o dei componenti proposti. Potranno essere adottate soluzioni tecnologiche e materiali all'avanguardia al fine di aumentare le caratteristiche prestazionali, la durabilità e la sicurezza di esercizio dell'opera o di parte di essa. Sono ammesse proposte riguardanti l'utilizzo di materiali innovativi non tradizionali. Il Concorrente dovrà produrre adeguata documentazione comprovante la maggiore durata dei componenti o degli elementi composti.

Sub criterio 2.2 Oneri di gestione dell'infrastruttura: fino a 10 punti.

Il Concorrente, con riferimento alla minimizzazione dei costi di utilizzazione e manutenzione dell'opera, illustrerà sinteticamente, anche mediante appositi calcoli, i benefici sul piano manutentivo e gestionale, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte.

Sub criterio 2.3 Gestione dei materiali da scavo: fino a 5 punti

Previa attenta valutazione dei materiali provenienti dagli scavi, il Concorrente potrà prevedere una diversa e differenziata utilizzazione di tali materiali, opportunamente supportata da idonei elaborati descrittivi e relative computazioni.

In particolare, saranno valutate positivamente le proposte che prevedono un reimpiego di tali materiali nelle lavorazioni previste dall'appalto.

Criterio 3 Proposte migliorative della compatibilità ambientale e monitoraggio del movimento franoso: fino a 10/100.

In particolare, le proposte migliorative potranno riguardare: l'adozione di sistemi per il monitoraggio continuativo ed in tempo reale dello stato del movimento franoso.

Offerta economica: fino a 30/100.

Quanto al punteggio relativo all'elemento quantitativo "offerta economica", max punti 30, il coefficiente "O" verrà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente massimo "1"

attribuito al concorrente che avrà formulato il prezzo più basso e il coefficiente “Ø” assegnato al prezzo a base d’asta.

L’offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 30 punti al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso in ragione della percentuale di ribasso applicata sull’importo complessivo a base di gara.

Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti vengono attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

O_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

O_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

O_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = 0,85

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio raggiunto dall’offerta economica di ciascun concorrente è determinato moltiplicando per 30 (max punti offerta economica) il risultato ricavato dall’applicazione della predetta formula. Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

Nelle operazioni di calcolo dirette all’attribuzione del punteggio mediante la formula di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

Si precisa, ai sensi dell’art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, che saranno escluse dalla gara quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 42/100 sulla somma dei punteggi relativi ai criteri da 1 a 4, in quanto considerate non idonee in relazione all’oggetto del contratto e alle esigenze della stazione appaltante.

10. Attribuzione di punteggi e formazione della graduatoria.

L’attribuzione alle offerte dei concorrenti del punteggio relativo ai criteri sopra indicati avverrà con il metodo aggregativo compensatore, secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_i [W_i * V_{(a) i}] + O_i.$$



ove i singoli coefficienti W_i , sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, mentre i parametri $V_{(a)i}$ sono pari ai punteggi massimi attribuibili ai singoli criteri.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà ai calcoli dei relativi punteggi e alla determinazione del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà infine la graduatoria finale.

11. Soggetti ammessi a partecipare.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 45, co. 1 e co. 2, d.lgs. 50/16.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 d.lgs. 50/16. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, co. 7, d.lgs. 50/16, a pena di esclusione, è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- ai sensi dell'art. 48, co. 7, d.lgs. 50/16 i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. (b) e (c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Si applica l'art. 353 del c.p.

Salvo quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 è vietata ogni modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

12. Requisiti di partecipazione.

12.1 Requisiti di carattere generale e cause di esclusione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16 nonché le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, d.lvo 159/11.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co 16-ter, d.lgs. 165/01.

12.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, d.lgs 50/16).

(i) iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro stato membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel paese in cui è stabilito inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

12.3 Requisiti di capacità economica finanziaria (art. 83, d.lgs. 50/16).

(i) volume di affari, con riferimento agli ultimi tre esercizi approvati al momento della pubblicazione del bando, pari almeno a sei volte l'importo posto a base di gara.

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre anni, il volume complessivo di affari richiesto è valutato in relazione ad un numero inferiori di esercizi.

12.4 Requisiti di capacità tecnica professionale (art. 83, d.lgs 50/16).

(i) possesso dell'attestazione SOA nelle seguenti categorie:

LAVORAZIONE	CATEGORIA EX ALL. A) D.P.R. N. 207/10	CLASSIFICA EX ART. 61 DPR N.207/10	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTO (EURO)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	II	Si	€ 264.147,05
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG 8	II	Si	€ 377.880,94
SIC oneri di sicurezza APPALTANTE			Si	€ 32.101,40
TOTALE				€ 674.129,39

(ii) aver conseguito negli ultimi tre esercizi approvati al momento della pubblicazione del bando un volume di affari per lavori nel settore oggetto di gara pari a 4,5 volte l'importo posto a base di gara.

(iii) possesso, al momento della partecipazione alla gara, dei seguenti mezzi d'opera per lavorazioni su binario a scartamento ridotto 950 mm (armamento 50E5 su traversa monoblocco, ballast composta da pietrisco 2^ categoria: 1) attrezzature per il livellamento del binario; 2) saldatrice elettrica a scintillio; 3) locomotore; 4) n. 5 carri pianale; 5) n. 2 carri tramoggia; 6) n. 1 gru semovente; 7) n. 1 profilatrice.

12.5 Possesso dei requisiti in caso di partecipazione in forma aggregata.

In caso di partecipazione in forma aggregata, a pena di esclusione i requisiti devono essere posseduti nel modo di seguito indicato.

I requisiti di partecipazione generale ed il requisito di idoneità (iscrizione nel registro) dovranno essere posseduti e dichiarati:

(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);

(ii) da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);

(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(iv) da ciascuna impresa parte degli operatori di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto:

i) in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016 dall'operatore economico (es. RTI o Consorzio ordinario) nel suo complesso; in particolare, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria, pertanto in misura

percentuale superiore rispetto a quella spesa da ciascuna delle altre imprese (mandanti/consorziate); resta inteso che ciascuna impresa dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio requisito;

ii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere posseduto dal Consorzio;

iii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. potrà essere posseduto sia dal Consorzio (maturato in proprio), sia dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, co. 2, d.lgs. 50/16; in ogni caso il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno precisare con quale modalità il Consorzio possiede il requisito. È comunque vietato il cumulo del requisito derivante dall'utilizzo delle medesime commesse, o incarichi o contratti.

Il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto:

(i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del d.lgs. 50/2016, da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l'attività oggetto della qualificazione. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale il requisito deve essere posseduto dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo, mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere il requisito previsto per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;

(ii) in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno l'attività oggetto della qualificazione; nel documento di partecipazione dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la qualificazione.

In ogni caso ogni Impresa del RTI/Consorzio ordinario, il Consorzio e le imprese esecutrici dovranno rendere ciascuna la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito.

13. Contenuto dell'offerta.

13.1 Contenuto della busta "A" documentazione amministrativa

Il concorrente deve inserire nella busta "A" contenente l'offerta amministrativa i seguenti documenti:

A) domanda di partecipazione; **B)** documento di gara unico europeo (DGUE); **C)** garanzia provvisoria; **D)** documenti relativi all'avvalimento; **E)** attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA; **F)** procura; **G)** documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale; **H)** Passoe; **I)** Documentazione attestante il possesso delle attrezzature previste al punto 12.4 del presente disciplinare.

A. Domanda di partecipazione.

Il concorrente dovrà utilizzare il modello di domanda di partecipazione allegato al presente disciplinare di gara.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa munito dei poteri per impegnare l'impresa con allegata copia fotostatica di un documento di identità. In caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di un procuratore munito dei poteri, alla domanda di partecipazione deve essere allegata, oltre al documento di identità anche la procura in copia conforme all'originale e/o la visura della camera di commercio da cui i poteri risultano.

Nel caso di consorzi o RTI il documento di partecipazione, sottoscritto dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per impegnare l'impresa, dovrà essere redatto da ciascun soggetto facente parte dell'RTI o del Consorzio ordinario, sia costituito che costituendo. In caso di RTI o consorzio costituendo, la domanda deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato speciale collettivo con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il cui nominativo va indicato nella domanda di partecipazione stessa che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. Si applicano le disposizioni di cui art. 48, co. 6, d.lgs 50/16.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. (b) e (c) d.lgs 50/16 la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal consorzio stesso e da ogni suo consorziato. I consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. (b) e (c) d.lgs 50/16 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

B. Documento di gara unico europeo. DGUE.



Il concorrente è tenuto ad inserire nella busta “A” il DGUE utilizzando il modello allegato al presente disciplinare.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.

In caso di RTI o di Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

1. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
2. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016.

Con il DGUE il concorrente dovrà, tra le altre cose oltre alla compilazione della parte I e II del DGUE, autodichiarare ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16 (compilando la parte III – Sez. A, B, C, D del DGUE).
- b) di possedere i requisiti di capacità previsti dall'art. 83 d.lgs 50/16 (compilando la parte IV – Sez. B e C)
- c) di essere in possesso di attestazione SOA (compilando la parte II – Sez. A).
- d) l'intenzione di ricorrere al subappalto (compilando la parte II – Sez. D) indicando la terna dei subappaltatori proposti.
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (parte II – Sez. C).

In caso di ricorso al **subappalto**, ciascun subappaltatore dovrà allegare un DGUE sottoscritto da soggetto munito dei poteri, compilando la parte II – Sez. A e B, la parte III e la parte VI – Sez. B e C.



In caso di ricorso all'**avvalimento**, nel DGUE va inserita l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell'ausiliaria dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).

C. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore.

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del d.lgs. 50/16 pari al 2% del prezzo a base d'asta indicato nel bando ossia pari a 119.747,59 euro.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 93, co. 6, d.lgs. 50/16, la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/11.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1, d.lgs. 50/16 la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'Istituto di credito Banca Popolare di Bari, Codice IBAN: IT67N0542404010000001061834.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 d.lgs. 50/16. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 d.lgs. 50/16.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 d.lgs. 50/16 civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 d.lgs. 50/16 civile;



c. l'operativa della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- (i) in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- (ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppende con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppende;
- (iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- (iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- (v) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

La cauzione deve avere efficacia almeno per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/00 con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, d.lgs. 50/16. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 d.lgs. 50/16, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) d.lgs. 50/16 o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese

che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario o l'aggregazione di imprese siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/16 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Dovrà inoltre essere prodotta, **a pena di esclusione**, la dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 d.lgs. 50/16, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 d.lgs. 50/16 in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'art. 103, co. 1 d.lgs. 50/16 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 d.lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 d.lgs. 50/16, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 d.lgs. 50/16, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui la cauzione venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 d.lgs. 50/16 va allegata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito.

D. I documenti relativi all'avvalimento.

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio) purché lo dichiari nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

L'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è ammesso l'avvalimento della medesima impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi dell'impresa ausiliaria.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **pena l'esclusione** di entrambe le imprese.

Il concorrente che fa ricorso all'avvalimento deve inserire nella busta "offerta amministrativa" la seguente documentazione:

- Documento di gara unico europeo;
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria avente i poteri per impegnarla, che rechi l'obbligo irrevocabile e incondizionato verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e che attesti la non partecipazione della impresa ausiliaria alla gara in proprio o associata o consorziata;



- Originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità e quindi di esclusione**, l'indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria;
- Attestazione SOA dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La F.A.L. S.r.l. verificherà se l'ausiliaria soddisfa i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, **pena l'esclusione** dalla gara.

In corso d'esecuzione del contratto, la F.A.L. S.r.l. effettuerà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesimo. In particolare la F.A.L. S.r.l. verificherà che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

E. Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA.

In originale o copia dichiarata conforme ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 445/00.

F. La procura.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica ed economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o

speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La F.A.L. S.r.l. si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

G. I documenti relativi al fallimento e al concordato preventivo con continuità aziendale.

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 50/2016.

H. Passoe.

Il concorrente deve allegare il PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS e indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.

I. Documentazione relativa al possesso delle attrezzature.

Il concorrente deve allegare la documentazione attestante il possesso delle attrezzature di cui all'art. ___ del presente disciplinare.

13.2 Contenuto della busta "B" offerta tecnica

Nella busta "B" dovrà, **a pena di esclusione**, essere prodotta una relazione nella quale sono esplicitate e descritte le soluzioni proposte in relazione a ciascun criterio di tipo qualitativo e quantitativo indicati nel presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore munito di poteri.

Nel caso di concorrenti associati, per la sottoscrizione, confrontare le disposizioni previste per la domanda di partecipazione.

13.3 Contenuto della busta "C" offerta economica

Il concorrente dovrà produrre, **a pena di esclusione**, la busta contenente la propria offerta economica utilizzando il modulo allegato al presente disciplinare.

L'offerta economica deve prevedere:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, oneri fiscali e oneri di sicurezza esclusi.
- b) il ribasso percentuale offerto.
- c) gli oneri di sicurezza.

Ciascun dato dovrà essere espresso in forma numerica e in lettere. In caso di difformità avrà prevalenza il dato scritto in lettere.

L'importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto si intende al netto dell'IVA.

Nell'offerta tecnica il concorrente dovrà indicare l'impegno a tenere ferma l'offerta per tutta la durata indicata nel bando.

Nel caso di concorrenti associati, per la sottoscrizione, confrontare le disposizioni previste per la domanda di partecipazione.

14. Svolgimento della procedura.

14.1 Nomina della commissione

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, FAL provvede alla nomina della commissione di gara composta da tre commissari, secondo le disposizioni di legge applicabili.

La commissione ha il compito di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

14.2 apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/07/2020 alle ore 10.30 presso la sede legale della F.A.L. S.r.l., sita in Corso Italia, 8 – Bari e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec: investimenti@fal.postecert.it almeno un giorno prima della data fissata.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Successivamente, la Commissione procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs 50/16, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016); d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs 50/16. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 d.lgs 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. I requisiti speciali di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

14.3 Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e valutazione delle offerte.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 d.lgs. 50/16 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo.

14.4 Offerte anormalmente basse

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, co. 6, d.lgs. 50/16.

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse, la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate. Il Responsabile del procedimento, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, per lo svolgimento della verifica di congruità delle offerte può avvalersi della stessa Commissione di gara nominata dalla stazione appaltante. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

14.5 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori (concorrente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) d.lgs. 50/16.

Dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nel "Documento di Partecipazione", producendo se del caso documentazione opportuna.

La F.A.L. S.r.l. si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, la F.A.L. S.r.l. procederà alle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, co. 7, d.lgs. 50/17.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari previsti al par. 12, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 d.lgs. 50/16, la documentazione dimostrativa del requisito indicata all'art. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

15. Subappalto.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del d.vo 50/16.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della F.A.L. S.r.l. delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non può superare la quota del 30% del valore dell'appalto.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/16:

- a) l'affidatario non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto.
- b) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la terna di subappaltatori e i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.
- c) l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria.



In caso di più tipologie di prestazioni, la terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel capitolato speciale di appalto e nel presente disciplinare.

d) l'affidatario deve depositare presso l'amministrazione contraente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate (il contratto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici);

d) l'aggiudicatario unitamente al contratto di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d. lvo. n. 50/2016, deve produrre:

- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16.
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antifortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

L'affidatario è comunque tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, la prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei o società consortili, il ricorso al subappalto è ammesso qualora le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105, d.lgs. 50/16.

16. Adempimenti per la stipula del contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 d.lgs. 50/16, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, d.lgs. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 d.lgs. 50/16.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Direttore Generale della F.A.L. S.r.l., aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/16, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 d.lgs. 50/16, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 d.lgs. 50/16, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 d.lgs. 50/16, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 d.lgs. 50/16 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 d.lgs. 50/16 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 (quattromila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'appalto sarà effettivamente aggiudicato allorquando sarà disponibile la copertura economica disposta dalla Regione Basilicata con apposito atto.

17. Garanzie definitive di esecuzione.

L'appaltatore per la stipula del contratto deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è posta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle maggior somme pagate all'esecutore, salva la risarcibilità del maggior danno.

La F.A.L. S.r.l. si riserva di richiedere al soggetto esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto in parte.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 103 d.lgs. 50/16.

18. Accesso agli atti.

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel d.lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto a indicare analiticamente nell'offerta tecnica o nelle giustificazioni prodotte (nel caso di un'eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Rimane inteso che la F.A.L. S.r.l., in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.



19. Trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara di appalto in oggetto.

20. Tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Si rinvia a quanto previsto nello schema di contratto.

Il Responsabile del Procedimento

p.i. Vito FILIPPETTI

